



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Nuoro Ogliastra

DECRETO "SOSTEGNI TER"

(Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4)

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (cd. decreto "Sostegni Ter") - [Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022](#) - in vigore dal 27 gennaio 2022.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 3

1. Misure di sostegno per le attività chiuse (art. 1, comma 1) 3
2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2) 3
3. Contributi per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3, comma 1).... 5
4. Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'horeca e altri settori in difficoltà (art. 3, comma 2)..... 5
5. Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9)..... 6
6. Piano Transizione 4.0 (art. 10) 6
7. Proroga della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia (art. 22, commi da 3 a 5) 6
8. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea (art.27, comma 1)..... 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 7

1. Sospensione dei versamenti tributari (art. 1, comma 2) 7
2. Credito d'imposta per il settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (art. 3, comma 3) 7
3. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea (art. 27, comma 2) 8
4. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28).. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE..... 9

1. Decontribuzione per assunzioni nel Turismo (art. 4, commi 2 e 3) 9
2. Trattamenti di integrazione salariale (art. 7) 10
3. Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia (art. 19, commi 1-3)..... 11
4. Ammortizzatori sociali: modifiche al d.lgs. n. 148/2015 (art. 23) 11
5. Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola (art. 30)12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE..... 12

1. Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale (art. 21) 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 13

1. Misure in materia di contenimento dei costi dell'energia (articoli da 14 a 17) 13
2. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 18) 14

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 14

1. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 4, comma 1) 14
2. Credito d'imposta per canoni di locazione in favore di imprese turistiche (art. 5) 15
3. Bonus per servizi termali (art. 6) 15

4. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 12)	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	16
1. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura (art. 8).....	16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	16
1. Disposizioni in materia di TPL e trasporti stradali di persone (art. 24).....	16
2. Misure urgenti per il trasporto ferroviario (art. 25).....	17
DISPOSIZIONI VARIE.....	17
1. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo (art. 26).....	17
2. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 29)	18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Misure di sostegno per le attività chiuse (art. 1, comma 1)

Viene rifinanziato, con un'assegnazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

I beneficiari delle risorse sono le attività che al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento) risultano chiuse in conseguenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221. Si tratta nello specifico di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per l'attuazione della disposizione in commento viene prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di **contributi a fondo perduto** in favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
- 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;
- 47.5* Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- 47.6* Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;
- 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
- 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;
- 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
- 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

**tutte le attività dei gruppi*

Le imprese ammissibili al contributo a fondo perduto, **per poter beneficiare del sostegno**, devono aver registrato nell'anno 2019 un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo

85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

È inoltre richiesto il possesso, alla data di presentazione della domanda di contributo, dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività ricomprese in uno dei codici ATECO prima indicati;
- b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dal Temporary framework in base alle quali gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, è previsto l'invio, esclusivamente in via telematica, di un'istanza al Ministero dello sviluppo economico, da presentare entro i termini e con le modalità che verranno definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, nel quale verrà fornito ogni elemento necessario all'attuazione della misura di aiuto.

All'erogazione del contributo non verranno applicate le disposizioni relative alle verifiche, di norma previste per importi superiori a 5 mila euro, di inadempimento all'obbligo di versamento di importi indicati in cartelle di pagamento (articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), nonché le norme relative alle verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Ai fini della determinazione del contributo, alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019,¹ verrà applicata per fascia di ricavi, riferiti all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, una delle percentuali indicate di seguito:

- a. sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 *non superiori a quattrocentomila euro*;
- b. cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 *superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro*;
- c. quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 *superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro*.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente alla copertura dell'ammontare dei contributi richiesti dalle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico apporterà una riduzione proporzionale del contributo richiesto in ragione delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

¹ Si evidenzia che il testo della disposizione non fa riferimento espresso al periodo di imposta 2019; il riferimento a tale annualità è comunque desumibile dall'impianto della disposizione.

Il contributo verrà riconosciuto alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 del *Temporary framework*, previa acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea. Nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente al periodo di vigenza del *Temporary Framework* (il cui termine è stato fissato al 30 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe), esso verrà concesso in regime di de minimis (regolamento (UE) n. 1407/2013).

3. Contributi per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3, comma 1)

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022, per l'attuazione di interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Al riparto delle risorse fra le Regioni e le Province autonome si provvede, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

4. Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'horeca e altri settori in difficoltà (art. 3, comma 2)

Al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica, vengono apportate modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, disponendo lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

Conseguentemente all'ampliamento della platea delle imprese ammissibili, il comma in commento modifica la rubrica dell'articolo 1-ter del citato provvedimento, che viene sostituita dalla seguente: "*Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà*".

Le imprese che intendono beneficiare del contributo devono aver registrato nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al quaranta per cento rispetto ai ricavi del 2019. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi si fa riferimento all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

5. Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9)

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge n. 229 del 2021, con il comma 1 viene esteso al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Tale credito d'imposta è pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili. A tal fine vengono stanziati 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.

Il comma 2 prevede – sempre con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge n. 229 del 2021 – l'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale importo è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche, a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi.

Il comma 3 prevede che le risorse del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, verranno individuate le modalità ed i termini di presentazione delle richieste, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di controllo. Con il comma 4 il fondo di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 205 del 2017 viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Piano Transizione 4.0 (art. 10)

Il credito d'imposta, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Si ricorda che il limite massimo previsto in via ordinaria è di 20 milioni di euro.

I maggiori oneri sono pari a 11,1 milioni di euro per il 2023, 25 milioni di euro per il 2024, 38,8 milioni di euro per il 2025, 30,5 milioni di euro per il 2026, 16,6 milioni di euro per il 2027 e 2,8 milioni di euro per il 2028.

7. Proroga della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia (art. 22, commi da 3 a 5)

La disposizione, per i soggetti ubicati nei comuni del cratere Centro Italia, prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la sospensione del rimborso delle rate dei mutui e dei

finanziamenti di qualsiasi genere, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Per l'attuazione della disposizione è previsto un concorso da parte dello Stato in misura pari a 1,5 milioni di euro.

8. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea (art.27, comma 1)

Con il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 2020, è stato istituito il regime quadro degli aiuti di stato che si basa sul *Temporary framework* della Commissione europea.

Coerentemente con la modifica del *Temporary framework* del 18 novembre 2021 che ne ha prorogato la durata al 30 giugno 2022 e adeguato i relativi massimali di aiuto, l'articolo in commento modifica l'art. 54 del decreto legge n. 34 del 2020 inserendo i nuovi massimali di aiuto: 345 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 290 mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 2,3 milioni di euro per le imprese dei restanti settori.

Inoltre, viene adeguato il massimale di aiuto previsto dall'art.60-bis del citato decreto, relativo agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, che passa da 10 a 12 milioni di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Sospensione dei versamenti tributari (art. 1, comma 2)

La disposizione in commento reca una sospensione dei versamenti tributari, in scadenza nel mese di gennaio 2022, per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022 dall'articolo 6, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2021, n.221 (c.d. decreto "festività").

In particolare, la sospensione opera a favore dei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

- abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- **svolgano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.**

Per tali operatori economici, pertanto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di gennaio 2022, relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- versamenti relativi all'IVA.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Credito d'imposta per il settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (art. 3, comma 3)

Viene estesa, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la misura per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, di cui all'art. 48-bis del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

In particolare, la misura trova applicazione, per il suddetto periodo d'imposta, oltre che alle imprese "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)", anche alle attività identificate dai seguenti codici ATECO:

- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in negozi specializzati;
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

Come noto, la citata disposizione riconosce un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 250 milioni di euro, a valere sull'annualità 2022, con un incremento dunque, rispetto alla previgente disposizione (limitata all'industria tessile e della moda), di 100 milioni di euro.

Il beneficio in esame, si ricorda, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

3. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea (art. 27, comma 2)

La disposizione dettata dal comma 2 dell'articolo in esame abroga l'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, attraverso cui è stata attuata la direttiva UE n. 2018/1910, del Consiglio del 4 dicembre 2018 (cosiddetta "*Quick fixes*"), che ha armonizzato alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri² e, allo stesso tempo, sono stati superati i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070, con cui era stato contestato all'Italia il mancato recepimento della suddetta direttiva entro il 31 dicembre 2019.

Si evidenzia che la menzionata direttiva UE n. 2018/1910 è stata già recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192 (in vigore dal 1° dicembre 2021), emanato in attuazione della delega conferita dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), risolvendo definitivamente la citata procedura d'infrazione n. 2020/0070.

L'abrogazione in questione si è resa, pertanto, necessaria per eliminare la sovrapposizione tra le due menzionate disposizioni normative.

4. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

² Si tratta, in particolare, di disposizioni riguardanti:

- il regime della cd. call-off stock, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato Membro in un altro Stato Membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto;
- le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri.

Come noto, l'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) consente ai contribuenti, i quali sostengono alcune spese in materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di imposta IRPEF³, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

L'art. 122 del medesimo decreto, inoltre, consente di cedere a terzi alcuni crediti d'imposta introdotti dal Decreto Rilancio⁴, con meccanismi sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'art. 121. Il beneficiario del credito può optare, infatti, per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente (a fronte, in tal caso, di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare), nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con l'articolo in esame, è introdotto il **limite di una sola cessione del credito di imposta**, al fine di evitare le catene di cessioni multiple, nel solco delle previsioni di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (di cui al decreto Antifrodi). Il credito di imposta, dunque, potrà essere ceduto una sola volta⁵. Il limite si applica anche allo sconto in fattura, nel momento in cui si trasforma in credito di imposta per l'impresa.

I crediti che, **alla data del 7 febbraio 2022**, sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione. I contratti conclusi in violazione delle nuove norme sono considerati nulli.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Decontribuzione per assunzioni nel Turismo (art. 4, commi 2 e 3)

La disposizione, al comma 2, prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato e stagionali, sino ad un massimo di tre mesi, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

³ Trattasi di: superbonus, di cui all'art. 119 del decreto Rilancio; recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del TUIR; efficienza energetica, di cui all'art. 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "ecobonus"), e di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio; adozione di misure antisismiche, di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "sisma bonus"), e di cui all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della l. 27 dicembre 2019, n. 160; installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119, commi 5 e 6 del Decreto Rilancio; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, e di cui all'art. 119, comma 8 del Decreto Rilancio.

⁴ Trattasi del: credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'art. 65 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto cura Italia"); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 120 del Decreto Rilancio; credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del Decreto Rilancio.

⁵ Il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta e i fornitori e le imprese, che praticano lo sconto in fattura, potranno recuperarlo sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, che non potranno a loro volta cederlo.

L'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

Lo stanziamento per tale misura è di 60,7 milioni di euro.

Si rammenta che il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006, nonché ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31, d.lgs. n. 150/2015.

2. Trattamenti di integrazione salariale (art. 7)

La disposizione prevede l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del D.lgs. n. 148/2015, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Trattasi di una cassa integrazione "scontata" a favore di coloro che operano nei settori maggiormente in crisi, indicati nell'allegato I del presente decreto, come gli alberghi e alloggi (*codici ateco 55.10 e 55.20*), le agenzie di viaggio e *tour operator* (*codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90*), ristorazione, anche commerciale, e bar (*codici ateco 56.10.5 – ristorazione su treni e navi, 56.21.0 – Catering per eventi, banqueting, 56.29 – Mense e catering continuativo su base contrattuale, 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina, 56.10.1 – Ristorazione con somministrazione*), parchi divertimento e parchi tematici (*codice ateco 93.21*), stabilimenti termali (*codice ateco 96.04.20*), musei (*codici ateco 91.02 e 91.03*), discoteche, sale da ballo night club e simili (*codice ateco 93.29.1*), sale giochi e biliardi (*codice ateco 93.29.3*), sale bingo e altre attività di intrattenimento e divertimento (*codice ateco 93.29.9*).

Per CIGO (cassa integrazione ordinaria) e CIGS (cassa integrazione straordinaria), l'addizionale connessa all'utilizzo è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per durate fino a 52 settimane in un quinquennio mobile. Per il FIS (fondo di integrazione salariale), per il quale si attendono le istruzioni operative per l'accesso, l'addizionale è pari al 4%.

Vengono, altresì, esonerati dalla suddetta contribuzione addizionale, i datori di lavoro operanti nei seguenti settori (soprattutto del comparto trasporti):

- trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (*codici ateco 49.31 e 49.39.09*);
- gestione di stazioni per autobus (*codice ateco 52.21.30*);
- gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (*codice ateco 49.39.01*);
- attività dei servizi radio per radio taxi (*codici ateco 52.21.90*);
- altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (*codici ateco 52.22.09*);
- attività dei servizi connessi al trasporto aereo (*codici ateco 52.23.00*);
- attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (*codici ateco 59.13.00*);
- attività di proiezione cinematografica (*codici ateco 59.14.00*);
- organizzazione di feste e cerimonie (*codici ateco 96.09.05*).

Lo stanziamento per tale misura è pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia (art. 19, commi 1-3)

La disposizione prevede la fornitura, da parte delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, a carico del Fondo per l'emergenza epidemiologica, di mascherine di tipo FFP2 ad alunni e personale scolastico in regime di autosorveglianza, di cui all'articolo 4 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza.

4. Ammortizzatori sociali: modifiche al d.lgs. n. 148/2015 (art. 23)

L'art. 23 interviene sul decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, appena novellato dalla legge di bilancio 2022, apportando le seguenti modificazioni:

- all'art. 7, comma 5-*bis*, in tema di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, viene eliminato il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell'anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e viene chiarito che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione (e non dall'adozione) del provvedimento di autorizzazione;
- all'articolo 8, comma 2, in tema di decadenza dalla prestazione in caso di attività lavorativa, si chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata non solo inferiore a sei mesi ma anche pari a sei mesi;
- agli artt. 14, comma 2 e 24 viene data la possibilità di esperire la consultazione sindacale, prevista sia per le integrazioni salariali ordinarie che straordinarie, anche in via telematica;
- all'articolo 16, comma 1, viene specificato che le integrazioni salariali vengono concesse direttamente dalla sede INPS centrale e non dalle sedi territorialmente competenti;
- all'art. 22-*ter*, in tema di accordo di transizione occupazionale, viene abrogato il comma 5 che prevedeva, per l'anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-*bis*, potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
- all'art. 25 *ter*, comma 1, si chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- all'articolo 30, comma 1-*bis*, si chiarisce che l'importo dell'assegno di integrazione salariale deve essere di importo "almeno" pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*;
- all'articolo 40, comma 1-*bis*, si chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

5. Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola (art. 30)

La norma prevede che la condizione sanitaria che consente il rientro in classe per gli alunni in autosorveglianza dopo un periodo di sospensione, dovuto all'accertamento di casi di positività al COVID-19, delle attività educative e didattiche in presenza, può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La disposizione specifica inoltre che la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 5 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale (art. 21)

La norma in esame, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, introduce alcune disposizioni finalizzate a consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale nonché a garantire l'implementazione e la piena interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Le modifiche apportate dalla norma in questione riguardano, principalmente, i seguenti aspetti:

- assegnazione della titolarità dei dati per finalità di prevenzione e profilassi internazionale in capo al Ministero della Salute;
- istituzione di un database con funzione di raccolta e conservazione di dati in formato digitale, denominato Ecosistema dati sanitari (EDS), realizzato a cura del Ministero della Salute ed alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria;
- introduzione di linee guida, per garantire più agevolmente l'interoperabilità FSE a livello regionale, nazionale ed europeo nonché l'introduzione di un meccanismo che garantisca l'adeguamento dei FSE delle regioni a tali linee guida;
- attribuzione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di poteri e funzioni, volti al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità, potendosi avvalere del supporto di SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, per semplificare la formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.

In particolare, la norma prevede l'affidamento all'AGENAS del ruolo di Agenzia per la sanità digitale, al fine di garantire il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità, e di ulteriori funzioni, quali: la predisposizione, la pubblicazione e l'aggiornamento di linee guida per assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; il monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida in parola ed il controllo della qualità dei dati sanitari raccolti; la gestione della piattaforma nazionale di telemedicina nonché la proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Misure in materia di contenimento dei costi dell'energia (articoli da 14 a 17)

Il Titolo III del decreto intende offrire una risposta alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che hanno fatto impennare, fra giugno e dicembre, di oltre un quarto il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale disponibili sul mercato.

1.1. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16.5 kW (art. 14)

L'articolo 14 estende quanto già disposto dalla legge di bilancio per il 2022 (*Cfr.* articolo 1, comma 504, legge 30 dicembre 2021, n. 234), che aveva stanziato 1.200 milioni di euro per annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema – limitatamente al primo trimestre 2022 – per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

L'attuale disposizione amplia la portata dell'intervento stanziando ulteriori 1.200 milioni di euro per la riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

A copertura dell'intervento si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

1.2 Credito di imposta a favore delle imprese energivore (art. 15)

L'articolo 15 mira al contenimento dei costi dell'energia elettrica per quelle imprese a forte consumo di energia i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

In favore di tali imprese viene introdotto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Le risorse stanziare per tale misura – pari a 540 milioni di euro per il 2022 – sono coperte dai proventi delle aste CO₂.

1.3. Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili (art. 16)

L'articolo 16 prevede l'applicazione, a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un meccanismo di compensazione a due vie sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza.

A tal fine il Gse calcola la differenza tra un prezzo di riferimento pari alla media dei prezzi zionali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.

Qualora la differenza sia positiva, il Gestore eroga il relativo importo al produttore. Se negativa, "il Gse conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti".

L'attuazione della disposizione è stata demandata all'Arera che dovrà provvedere entro trenta giorni.

Nei medesimi termini l'Arera dovrà disciplinare le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

1.4. Modifica alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 17)

Altra disposizione indirettamente rivolta al contenimento dei costi dell'energia elettrica è quella dettata dall'articolo 17 che introduce un potenziamento del meccanismo di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC finalizzato ad accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

In particolare, i componenti dovranno svolgere tale attività a tempo pieno e fino a un massimo di 6 potranno coincidere con quelli della Commissione Via-Vas.

Vengono inoltre estese alcune semplificazioni previste per gli organi collegiali dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in particolare la possibilità di disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza) anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.

Viene da ultimo previsto che la Commissione sia affiancata da "un contingente di quattro unità del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri".

2. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 18)

Dando avvio al processo di riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente raccolti nel catalogo predisposto dal Ministero per la Transizione Ecologica, vengono eliminate, intervenendo sul Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs 504/1995), la riduzione del 30% delle accise sui prodotti energetici impiegati nei trasporti ferroviari e l'esenzione dall'accisa per quelli impiegati nella produzione di magnesio da acqua di mare.

Attraverso, inoltre, la soppressione del comma 2-ter dell'art. 22 del DL 21 giugno 2013, n.69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, viene eliminata la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione o manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno dei porti di *transhipment* (quota di trasbordo dei container tra navi pari o superiore all'80% delle movimentazioni totali di container).

Si dispone, infine, che le risorse del "Fondo per la crescita Sostenibile" istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono essere destinate a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 4, comma 1)

Si dispone l'incremento di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 366 della legge 31 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022). La dotazione complessiva del Fondo, per l'anno in corso, passa

quindi da 120 a 220 milioni di euro e resta destinata a razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale, in sinergia con le misure previste dal PNRR. Sempre in base al disposto citata legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 367) sono previste, tra le altre azioni alle quali è destinato il Fondo, misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrandole in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative.

2. Credito d'imposta per canoni di locazione in favore di imprese turistiche (art. 5)

La disposizione in esame estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), in favore delle imprese del settore turistico, con le modalità e le condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Al comma 2 si stabilisce che il credito d'imposta spetta a condizione che gli stessi soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell'anno 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, fissate dalla Comunicazione della Commissione Europea sul *Temporary Framework*, come modificata fino ad oggi. Per usufruire della nuova agevolazione, gli operatori economici interessati dovranno presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati alle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della predetta Comunicazione, secondo le modalità che verranno stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da emanare entro 30 giorni dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto).

3. Bonus per servizi termali (art. 6)

La norma introduce la possibilità di utilizzare entro il 31 marzo 2022 i buoni per l'acquisto di servizi termali, di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021.

4. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 12)

Viene incrementata di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, la dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi relativi al primo trimestre 2022, di cui all'articolo 25 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41.

Il Fondo verrà ripartito tra gli enti interessati sulla base di quanto disposto, entro il 30 aprile 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonome locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura (art. 8)

Al **comma 1** si dispone l'incremento complessivo di 75 milioni di euro della dotazione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura e destinato al sostegno di questi settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Di questi, 50 milioni incrementano la dotazione del fondo di parte corrente e 25 quella della parte per interventi in conto capitale.

Analogamente – al **comma 2** – viene incrementata, con un ulteriore finanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2022,, la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura e destinato al sostegno delle librerie, della filiera dell'editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, di spettacoli e mostre a causa dell'emergenza epidemiologica.

Al **comma 3** viene prorogata, fino al 30 giugno 2022, la misura di esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i soggetti che esercitano attività di circo equestre e spettacolo viaggiante titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

A ristoro delle minori entrate che i Comuni registreranno a seguito di quanto disposto al precedente comma, si dispone, al **comma 4**, un incremento di 3,5 milioni della dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Disposizioni in materia di TPL e trasporti stradali di persone (art. 24)

Viene incrementata di 80 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sostenibili, per consentire l'erogazione, da parte delle Regioni e degli Enti Locali, dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale e regionale, destinati anche agli studenti, resisi necessari per rispettare i limiti e le condizioni di esercizio prescritte durante l'emergenza Covid-19. Tali risorse saranno ripartite tra le Regioni, le Province Autonome e le imprese di trasporto sottoposte alla competenza statale per finanziare, fino al 31 marzo 2022-termine dello stato di emergenza- i servizi aggiuntivi attivati per rispettare i limiti prescritti al coefficiente di riempimento dei mezzi. Le eventuali eccedenze rispetto allo stanziamento, potranno essere destinate al rafforzamento dei controlli per la verifica, da parte dell'utenza, delle regole prescritte per il contenimento dell'epidemia, nonché per il riconoscimento alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, sottoposte a oneri di servizio, di ristori per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita (art. 200, D.L. 34/2020) e per finanziare gli interventi compensativi previsti in favore degli utenti, per il mancato utilizzo di abbonamenti e titoli di viaggio (art. 215, D.L. 34/2020).

Inoltre, per mitigare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sul settore del trasporto di linea su strada effettuato mediante autobus, non sottoposto a oneri di servizio pubblico, è istituito,

presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro, per il 2022. Tale fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40% dei minori ricavi registrati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019, e nel limite massimo dell'8% della dotazione complessiva del fondo, le perdite subite a causa delle misure adottate per il contenimento e il contrasto della pandemia, dalle imprese di trasporto commerciale, nonché dalle imprese esercenti i servizi di noleggio autobus con conducente. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo è determinato in misura non superiore al 40% dei ricavi registrati nel primo trimestre 2022 e, comunque, nel limite massimo dell'8% della dotazione complessiva del fondo. Tale contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data.

Infine viene incrementata di 5 milioni di euro per il 2022, la dotazione del fondo istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dall'art 85 del D.L. 104/2020, per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto commerciale di persone su strada.

Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento saranno stabilite le disposizioni attuative dei tre interventi sopra esposti. L'efficacia di tali decreti è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

2. Misure urgenti per il trasporto ferroviario (art. 25)

Vengono destinati a Rete Ferroviaria Italiana spa, 10 milioni di euro annui, dal 2022 al 2034, originariamente stanziati per erogare ristori economici alle imprese ferroviarie a seguito della pandemia. In particolare, tali risorse saranno destinate, nei primi tre mesi dell'anno, a riconoscere alle imprese ferroviarie passeggeri e merci, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria -"sconto traccia"- fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. Eventuali risorse residue dello stanziamento sono destinate a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo della rete ferroviaria, nel medesimo periodo.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo (art. 26)

L'articolo in commento prevede l'istituzione di due fondi per tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione della peste suina africana e per indennizzare gli operatori danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

I due fondi, istituiti nello Stato di previsione del Mipaaf, sono: il «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, quindi a tutti quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette.

Il suddetto Fondo è ripartito con decreto del Mipaaf tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I criteri di ripartizione dovranno tener conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture a maggior rischio.

Il Fondo di parte corrente è, invece, volto ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

Con decreto del Mipaaf, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno individuate le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico ricevuto.

La norma dovrà essere notificata alla Commissione europea per la verifica di compatibilità in materia di aiuti di Stato.

Lo stanziamento complessivo è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 29)

L'articolo reca nuove disposizioni concernenti, in particolare, gli appalti di lavori e la problematica dell'adeguamento dei contratti alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.

Per quanto concerne, invece, la disciplina generali dei contratti pubblici, l'articolo stabilisce che, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative connesse all'emergenza sanitaria in corso, in relazione alle procedure di affidamento i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla suddetta data, "è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo", del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), "fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1".

Detta disposizione prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende e consente che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali siano modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Il secondo e il terzo periodo del comma, le cui previsioni sono espressamente fatte salve, stabiliscono che le suddette clausole devono fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e che non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.